

TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione IV - Lavoro -

S. 17822

INPGI



Ufficio Legale

REPUBBLICA ITALIANA

27683

In nome del popolo Italiano.

Il Giudice del Lavoro Stefania Billi , nella causa n° 215722/03  
vertente tra:

**Elemedia spa**, in persona del legale rappresentante pt  
elettivamente domiciliato in Roma viale Mazzini n.126  
presso avv. Maria Cristina Pujatti

che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

opponente

e

**I.N.P.G.I. Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani**  
**Giovanni Amendola**, in persona del legale rappresentante pt  
elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n.35  
presso l'avv. Gavina Maria Sulas

che rappresenta e difende giusta mandato a margine del decreto ingiuntivo  
opposto


opposto

Il giorno 10.10.2007 ha emesso il seguente dispositivo:

- 1) respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.  
2432/03 opposto;
- 2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore  
dell'INPGI, in persona del legale rappresentante pt, che liquida in  
complessivi € 2.000,00

Il giudice

Stefania Billi



## FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 5.7.2003 la società Elemedia spa ha convenuto in giudizio l'INPGI chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo 2432/03 emesso dal Tribunale di Roma con cui le era stato ingiunto il pagamento di complessivi € 216.862,00 per contributi assicurativi omessi e sanzioni civili di cui al verbale di accertamento ispettivo n.28/02. Ribadita l'insussistenza del diritto dell'ente ai contributi, escludeva la subordinazione richiamando il contenuto dei contratti stipulati con i singoli giornalisti, le modalità di svolgimento della prestazione. Precisava la posizione dei giornalisti oggetto di accertamento, ovvero,

..., i quali avevano svolto la propria prestazione presso la testata Italia Radio. Deduceva che in sede dell'accertamento ispettivo sopra richiamato erano state riscontrate omissioni contributive relative ai giornalisti ora richiamati, che l'ente aveva ritenuto legati alla società opponente da rapporti di natura subordinata.

Contestava, inoltre, il sistema sanzionatorio applicato. Precisava sul punto che non si trattava di omissione di versamenti contributivi, ma di versamento, in buona fede, effettuato in favore di altro ente, nella specie ENPALS, dichiarato dagli interessati, iscritti, competente alla percezione dei contributi. Sul presupposto della buona fede riteneva non dovute le sanzioni civili e chiedeva che, l'ENPALS, chiamato in causa, provvedesse al trasferimento delle somme incassate. In subordine chiedeva l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio previsto dall'art.116 comma 20 l.n.388 del



2000. Chiedeva, quindi,, la revoca del decreto ingiuntivo, o in subordine l'accertamento dell'applicazione nei propri confronti della normativa da ultimo richiamata, interpretata, in via principale, nel senso di consentire l'immediata applicazione della citata normativa, con conseguente effetto di revoca del decreto ingiuntivo, in via subordinata nel senso di consentire il conguaglio delle eventuali sanzioni sui contributi futuri e tenuto conto del versamento del 2% già effettuato in favore dell'Inpgi e della contribuzione effettuata da Elemedia spa all'Enpals, chiedeva la condanna di quest'ultimo a trasmettere all'INPGI le somme percepite per i giornalisti.

Si costituiva l'Inpgi chiedendo il rigetto dell'opposizione ricordando che il decreto monitorio aveva il suo fondamento nell'accertamento effettuato dagli ispettori dell'ente e sostenendo la generale presunzione di legittimità dei verbali redatti da questi. Precisava che ai giornalisti (periodo 4/2000-1/2001), (periodo 2/1999-5/1999), spettava l'inquadramento ex art.1 ccnlg, ovvero, quali redattori, mentre i giornalisti

avevano svolto un periodo di tirocinio professionale, in qualità di praticanti ex art. 35 ccnlg di natura subordinata.

In relazione alle sanzioni eccepiva che la riforma introdotta dalla l.n.388 del 2000, non poteva trovare applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati.

La causa veniva interrotta per l'avvenuta fusione per incorporazione della società opponente nella Kataweb spa, la quale in data 16.12.2005 aveva assunto la denominazione di Elemedia spa. A seguito di tempestiva

riassunzione, si costituiva nuovamente l'ente opposto chiedendo il rigetto del ricorso riproponendo tutte le difese già spiegate.

L'istruttoria si basava sulla produzione documentale delle parti e la prova per testi.

All'odierna udienza, previo deposito di note autorizzate, la causa veniva decisa con dispositivo di cui si dava lettura in pubblica udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere respinta.

#### Giornalisti redattori

Dalla istruttoria svolta, in particolare dalle deposizioni dei testi

è emerso che i sig

hanno svolto prestazioni

giornalistiche per la testata Italia Radio in regime di subordinazione.

Il teste in particolare, ha dichiarato che i giornalisti sopra indicati "svolgevano i turni alla pari degli altri redattori assunti. Molti di loro hanno lavorato anche di domenica e nei giorni festivi, partecipavano alle riunioni di redazione, avevano una postazione di lavoro fissa e usavano gli strumenti aziendali. Per quanto riguarda la presenza settimanale dei collaboratori, è stata almeno di 36 ore come per tutti gli altri redattori." La deposizione è stata sostanzialmente confermata dai testi

In relazione al contenuto delle mansioni svolte, il teste ha dichiarato che "i suddetti hanno svolto lavoro redazionale, consistente nella presa di contatto degli ospiti, nella stesura e lettura in voce di schede e servizi giornalistici e in alcuni casi nella preparazione di trasmissioni e rubriche. Tutto ciò è avvenuto con presenza quotidiana in redazione.....La

B

presenza delle persone sopra indicate in redazione non superava le sei ore ed era distribuita in due turni: mattina e pomeriggio. .... Le persone sopra ricordate, ognuna per l'attività svolta, erano indirizzate e coordinate dal gruppo dei giornalisti, dal caporedattore e dal direttore .... Ci sono sempre stati nei due turni giornalisti responsabili anche del coordinamento e del lavoro della redazione ivi compresi i collaboratori." E' emerso che i giornalisti oggetto dell'accertamento partecipassero alle riunioni redazionali.

La deposizione del teste allora direttore, se pure per alcuni versi generica, ha contribuito a chiarire ulteriormente il contenuto dell'attività svolta dai giornalisti in questione non escludendo che gli stessi abbiano svolto attività di cd cucina redazionale, rielaborando materiale di agenzia di stampa. Il teste ha, inoltre, dichiarato che: "Il direttore poteva e contava su una disponibilità lavorativa da esercitare in un preciso arco temporale.... Questo era definito da me... Io predisponevo la necessità del palinsesto e la disponibilità dei collaboratori." "Certamente essi prendevano da me disposizioni relative alle modalità e ai tempi della loro attività". Da tali circostanze emerge con sufficiente certezza che i giornalisti sopra indicati hanno partecipato alla vita della redazione contribuendo a realizzare frazioni di attività (interviste, servizi, ricerche, cucina redazionale etc) in stretto coordinamento con il lavoro della stessa redazione diretti dai soggetti gerarchicamente sopra ordinati. La circostanza, non smentita sostanzialmente neanche dal direttore che i ricorrente fossero compresi nei turni della redazione completa il quadro dell'inserimento di tali giornalisti nell'organizzazione della testata.

Si precisa, inoltre, che, sulla questione della rilevanza da attribuire al nomen iuris dato dalle parti al contratto, questo giudicante ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui al nome va riconosciuto il

valore di una presunzione semplice, superabile qualora il lavoratore dimostri che in concreto il rapporto si è svolto secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato. In altri termini, ove le parti abbiano dichiarato di volere escludere la subordinazione è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto solo se si dimostra che gli elementi costitutivi di tale subordinazione si sono invece di fatto configurati in sede di esecuzione del contratto ( per tutte v. Cass.n.608 del 2000, n.5665 del 2001, n.3200 del 2001).

Nel caso di specie, se dalla documentazione agli atti si evince che le parti hanno stipulato contratti di collaborazione, le risultanze della prova per testi hanno superato tale presunzione.

Le modalità della prestazione lavorativa resa, in particolare, la presenza quotidiana e, dunque, lo svolgimento dell'attività lavorativa con continuità e l'inserimento in turni, infatti, costituiscono elementi che, uniti, al resto delle risultanze probatorie sopra riportate, inducono a ritenere che il lavoro svolto fosse connotato dalla subordinazione e non dall'autonomia. (in questo senso Cass.20015 del 2005). Né è idoneo a confutare l'ipotesi della subordinazione il fatto che per i giornalisti in questione l'orario di lavoro non fosse rigidissimo. Questi, infatti, erano presenti in redazione nei turni in cui erano inseriti, ed avevano un obbligo di permanenza legato alla produzione del servizio richiesto. (in questo senso v. anche Cass. N.1638 del 2004).

In ogni caso essi rimanevano in redazione circa 5 o sei ore al giorno. Sul punto il teste ha dichiarato : “ C'era una lista dei collaboratori per la mattina ed una per il pomeriggio sulla base di una turnazione convenzionale. I collaboratori erano tenuti ad arrivare in redazione in tempo utile alla preparazione del primo TG.....”.

Giornalisti praticanti

Il decreto ingiuntivo opposto ha, inoltre, ad oggetto il recupero anche del periodo di praticantato, in particolare per,

e per i periodi indicati nel verbale ispettivo cui si fa espresso rinvio.

In relazione a tali posizioni, si aderisce all'orientamento espresso recentemente dalla Suprema Corte (N.20080 del 2006) secondo cui: "non è tanto l'INPGI, estraneo al rapporto contrattuale interpersonale, a dovere provare l'esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell'editore, quanto questi a doverne dimostrare la fittizietà o, comunque, la sottoposizione ad un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di un rapporto di natura autonoma e di natura giornalistica del praticante tout court impegnato in attività giornalistica." (in analogia direzione Cass. N.11944 del 2004). Nel caso in esame, invero, i testi in modo convergente hanno dichiarato che tutti i giornalisti oggetto dell'accertamento erano utilizzati nei diversi settori, che si sono occupati della cd cucina redazionale. Essi hanno quindi svolto anche le mansioni tipiche del praticante giornalista.

#### Sanzioni

Si richiama sul punto la recentissima pronuncia, condivisa da questo giudice, secondo cui: "In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio di proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di

condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art.116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art.3, comma 7 del d.lgs. n.509 (art.4, Comma sesto-bis della legge n.140 del 1997) - pur avendo l'istituto l'obbligo, alla stregua dell'art.76 della predetta legge n.388 del 2000, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive." Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte d'Appello di Roma n.3307/05, secondo cui la riforma del sistema sanzionatorio non trova diretta applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati, ciò in relazione all'ampia autonomia gestionale di tali enti in materia volta ad assicurarne l'equilibrio di bilancio ( evincibile dall'art.2 d.lvo n.509/94, dall'art.3 comma 12 l.n.335/1995, dall'art.4 comma 6 bis d.l. n.79/1997, come modificato) con la prevista possibilità, tra l'altro di deliberare in merito variazioni di aliquote contributive, ma altresì procedure di regolarizzazione (condoni).

Devono essere, infine, rigettate le domande spiegate nei confronti dell'ENPALS, non avendo parte convenuta provveduto alla notifica del ricorso all'Ente in questione. *Segue oggetto della domanda.*

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

(come in epigrafe)

Roma 10.10.2007

IL CANCELLIERE CI  
*Antonia D'Aguanno*

Il giudice  
Stefania Billi

Depositato in Cancelleria

Roma, il ..... **17 OTT. 2007**



IL CANCELLIERE CI  
*Antonia D'Aguanno*